

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE GIURIDICA

NUMERO 82
LUGLIO 2026

AGSZ Studio di Avvocati

ATTENZIONE: questa Newsletter è stata preparata da AGSZ Studio di Avvocati per finalità di informazione generale e non è in nessun caso destinata ad affrontare esigenze particolari od a costituire o sostituire alcuna forma di consulenza, parere o analisi giuridica. I lettori sono quindi invitati a non fondare decisioni aziendali o personali semplicemente sulla base delle informazioni qui riportate e senza un preventivo consulto con un legale. Per ricevere maggiori informazioni sulle notizie pubblicate, per comunicare note, commenti, suggerimenti o la volontà di essere cancellati dalla mailing list, contattare agsz@agszavvocati.it. La nostra informativa privacy è consultabile sul sito www.agszavvocati.it

IN QUESTO NUMERO

AMMINISTRATIVO

Le sanzioni per abuso edilizio hanno natura ripristinatoria e si applicano indipendentemente dalla colpa

Pag. 3

COMMERCIO INTERNAZIONALE

1. Adottato il 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia

2. Dal 19.7.2026 è operativo il divieto di distruzione degli invenduti nell'Unione Europea: il Regolamento (UE) 2024/1781 impone l'adozione di politiche di economia circolare

Pagg. 3 - 5

PRIVACY

Per la Corte di Giustizia UE le prove acquisite in violazione del GDPR sono comunque liberamente utilizzabili in giudizio

Pag. 5

LAVORO

Infarto per turni usuranti: il datore risarcisce per intero anche in presenza di concause naturali

Pag. 6

RESPONSABILITA' CIVILE

1. Inammissibile il frazionamento della domanda risarcitoria

2. Danno da alberi caduti: il forte vento non basta a escludere la responsabilità del custode

Pagg. 6 - 7

RESPONSABILITA' 231

Lo sfruttamento del lavoro è un nuovo reato presupposto ex D.Lgs. 231/2001

Pag. 8

AMMINISTRATIVO

Le sanzioni per abuso edilizio hanno natura ripristinatoria e si applicano indipendentemente dalla colpa

Le misure repressive dell'abuso edilizio, quali l'ordine di demolizione, al contrario di quelle inerenti alla responsabilità degli illeciti ambientali, non svolgono una funzione afflittiva, quanto piuttosto una funzione ripristinatoria, con la conseguenza che le stesse attengono al bene (gravano cioè su colui che è in rapporto qualificato sul bene), indipendentemente dalla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al legittimato passivo (**Consiglio di Stato, parere n. 1185 del 7.7.2026**).

COMMERCIO INTERNAZIONALE

1. Adottato il 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia

In data 23.7.2026 il Consiglio dell'UE ha adottato il 21° pacchetto di misure restrittive contro la Russia, in risposta alla guerra di aggressione contro l'Ucraina, con 218 nuovi inserimenti in elenco (48 persone e 170 entità).

In ambito finanziario, sono stati colpiti 94 banche e istituti finanziari russi con il congelamento dei beni, esteso il divieto di operazioni a ulteriori 33 istituti e introdotto per la prima volta un possibile divieto totale dei servizi per le crypto-attività verso paesi terzi che aiutano la Russia a eludere le sanzioni.

Sul fronte energetico, il meccanismo del tetto sul prezzo del petrolio è stato sospeso fino al 15.7.2027, la flotta ombra colpita con 41 nuove navi iscritte in elenco e designate 18 entità nel settore petrolifero, comprese raffinerie in Russia e Bielorussia.

Il complesso militare-industriale russo è stato colpito con 56 nuove designazioni, di cui 37 legate ai droni a lungo raggio e 51 nuove entità soggette a restrizioni sulle esportazioni di beni a duplice uso, anche in paesi terzi come Cina, India e Turchia.

Il pacchetto estende i divieti di esportazione a prodotti utilizzati dall'industria militare russa (nichel, berillio, componenti per UAV) e introduce nuove restrizioni all'importazione di beni generatori di introiti per un valore

superiore a 60 milioni di euro.

Sono inoltre previste misure speculari nei confronti della Bielorussia, la designazione di otto propagandisti di guerra, la designazione di un criminale di guerra per torture e atti di profanazione, e un rafforzamento della protezione giuridica degli operatori UE coinvolti in contenziosi derivanti da sentenze di tribunali russi.

Il pacchetto introduce infine le basi di un divieto generale di visto ai combattenti delle forze armate russe.

2. Dal 19.7.2026 è operativo il divieto di distruzione degli invenduti nell'Unione Europea: il Regolamento (UE) 2024/1781 impone l'adozione di politiche di economia circolare

Dal 19.7.2026 è operativo il divieto di distruzione degli invenduti introdotto dal Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR - *Ecodesign for Sustainable Products Regulation*), che istituisce un quadro per la progettazione ecocompatibile dei prodotti e interviene sull'intero ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione delle scorte e dei resi.

Il divieto è graduato per dimensione d'impresa: le grandi imprese vi sono soggette già dal 19.7.2026, le medie dal 19.7.2030, mentre microimprese e piccole imprese ne sono in linea di principio escluse.

Per "prodotto di consumo invenduto" si intende qualsiasi prodotto non venduto, comprese eccedenze, scorte prive di prospettive di vendita e prodotti restituiti in esercizio del diritto di recesso.

Il divieto si applica ai prodotti dell'Allegato VII del Regolamento, ossia essenzialmente abbigliamento, accessori e calzature, settori caratterizzati da sovrapproduzione, stagionalità e rapida obsolescenza commerciale.

La Commissione è tuttavia autorizzata ad ampliare l'elenco tramite atti delegati.

Sono previste deroghe per esigenze di salute, igiene, sicurezza, non conformità del prodotto, violazione di diritti di proprietà intellettuale e nei casi in cui la distruzione rappresenti l'opzione a minore impatto ambientale.

Gli operatori sono tenuti a rendere pubbliche informazioni sui prodotti invenduti scartati, indicando quantità, peso, ragioni dello scarto e modalità di trattamento.

Il regime sanzionatorio è demandato agli Stati membri, con l'obbligo che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Sul piano operativo, le imprese dovranno dotarsi di procedure interne di tracciamento degli stock, classificazione dei resi, documentazione delle decisioni di scarto e selezione di partner per riparazione, ricondizionamento, donazione o rivendita.

L'ESPR segna dunque il passaggio a una regolazione preventiva della circolarità, intervenendo a monte rispetto al momento in cui il bene diventa rifiuto.

PRIVACY

Per la Corte di Giustizia UE le prove acquisite in violazione del GDPR sono comunque liberamente utilizzabili in giudizio

Con la sentenza del 18.6.2026, resa nella causa C-484/24, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che il fatto che dati e informazioni siano stati acquisiti in violazione della normativa privacy non impedisce, ipso facto, al giudice di valutarli e utilizzarli come prove in giudizio.

Il ragionamento della Corte si fonda sul Considerando 4 GDPR, secondo cui il diritto alla protezione dei dati personali non è assoluto, ma va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità, tra cui il diritto a un equo processo ex art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE.

La Corte tiene distinti il piano della conformità alla normativa privacy e quello delle regole processuali, che restano disciplinate dagli ordinamenti nazionali. Né l'art. 5, par. 1, GDPR né gli altri principi dei Capi II e III del Regolamento vietano in modo generale a un organo giurisdizionale di tener conto di dati ottenuti con trattamento illecito.

L'obbligo legale del giudice di pronunciarsi sull'ammissibilità delle prove e di tenerne conto ai fini della decisione è qualificato come finalità di interesse pubblico ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), GDPR, e soddisfa i requisiti dell'art. 6, par. 3, GDPR.

Centrale è anche il principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c), GDPR): prima di versare i dati agli atti, il giudice deve verificare che essi siano limitati a quanto necessario, adottando -se necessario- misure di anonimizzazione o pseudonimizzazione, anche in sede di notifica e pubblicazione della sentenza.

Nell'ordinamento italiano, l'art. 160-bis del Codice privacy rimanda le questioni di ammissibilità alle pertinenti disposizioni processuali, in coerenza

con il principio del libero convincimento del giudice ex artt. 116 c.p.c. e 192 c.p.p.

La valutazione sull'utilizzabilità della prova acquisita in violazione della privacy resta quindi affidata, caso per caso, al prudente apprezzamento del giudice nazionale secondo le regole processuali interne (**Corte di Giustizia UE, sentenza del 18.6.2026 resa nella causa C-484/24**).

LAVORO

Infarto per turni usuranti: il datore risarcisce per intero anche in presenza di concause naturali

Per la Corte di Cassazione, deve essere confermata la responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro che abbia sottoposto il dipendente - autista di linea - a turni gravosi di 12-13 ore giornaliere e all'impiego di mezzi obsoleti, privi di servosterzo, riscaldamento e climatizzazione, su percorsi montani, contribuendo in modo determinante alla genesi di un infarto miocardico.

Le concause naturali preesistenti (obesità, diabete, ipertensione) non giustificano la riduzione del risarcimento, trattandosi di fattori naturali e non di condotte umane colpevoli del danneggiato ex art. 1227 c.c. (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 17754 del 3.6.2026**).

RESPONSABILITA' CIVILE

1. Inammissibile il frazionamento della domanda risarcitoria

La Corte di Cassazione torna a ribadire che a un unico fatto illecito lesivo, pur produttivo di diverse possibili conseguenze dannose, deve far seguito un unico, contestuale, accertamento di tutti i "danni conseguenza" che la parte assume di aver subito, non potendo neppure utilmente formulare la riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento, valendo il vincolo di giudicato sul dedotto e deducibile.

Quindi non è possibile proporre azioni e domande diverse se relative al medesimo fatto illecito lesivo (**Corte di Cassazione, sentenza n. 23687 del 21.7.2026**).

2. Danno da alberi caduti: il forte vento non basta a escludere la responsabilità del custode

Per la Corte di Cassazione, il forte vento, da solo, non basta a escludere la responsabilità del custode per i danni provocati dalla caduta di alberi su un fondo confinante con la strada, in quanto l'eccezionalità dell'evento atmosferico deve essere dimostrata con dati scientifici riferiti al luogo del sinistro

nella specie attraverso precisi e corretti riferimenti alla scala *Beaufort*.

La Suprema Corte ha ricordato che *"la responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, [...] oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo[...] e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole"*.

Incombe dunque sul danneggiato *"l'onere di allegare e provare la derivazione causale, in termini di eziologia immediata e diretta, del danno"*; mentre il custode, ex art. 2051 c.c., per liberarsi dalla responsabilità dovrà provare l'esistenza di un caso fortuito, o di un fatto *"estraneo alla relazione custodiale"* con una propria autonoma incidenza causale.

Con specifico riguardo agli eventi atmosferici, la Cassazione ha ribadito che possono *"integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo"*, solo quando *"rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità"*.

Dunque, l'accertamento di un forte temporale, di un nubifragio o di una calamità naturale, presuppone un giudizio da formulare *"non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico"* (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 24158 del 28.7.2026**).

RESPONSABILITA' 231

Lo sfruttamento del lavoro è un nuovo reato presupposto ex D.Lgs. 231/2001

Lo scorso 16.7.2026 è entrato in vigore il D.Lgs. 12.6.2026, n. 115, che attua la direttiva (UE) 2024/1712 in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime.

Il provvedimento modifica alcune norme del Codice Penale relative ai delitti contro la libertà individuale e introduce rilevanti novità nella responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001.

L'art. 600 c.p. viene ampliato per ricomprendere la costrizione a prestazioni lavorative e la produzione di materiale sessuale.

L'art. 602-ter, primo comma, c.p. è modificato con l'aggiunta della lettera c-bis), che introduce un'aggravante per la diffusione via Internet di materiale sessuale relativo alla vittima.

Viene inserito il nuovo art. 601.1 c.p. ("Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta"), che punisce lo sfruttamento consapevole delle prestazioni di vittime con reclusione fino a tre anni e multa da 500 a 3.000 euro.

In ambito 231, l'art. 25-quinquies è modificato con l'aggiunta della lettera c-bis), che introduce il nuovo reato presupposto connesso all'art. 601 c.p.

Le sanzioni per gli enti prevedono una pena pecuniaria da 100 a 600 quote e sanzioni interdittive di durata non inferiore a sei mesi.

Le novità impongono alle imprese, specie quelle con filiere produttive articolate e ricorso a subappalti, un aggiornamento dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001.

È richiesto un monitoraggio continuo e controlli penetranti lungo l'intera catena di fornitura per prevenire condotte di sfruttamento del lavoro.

La selezione accurata di fornitori e partner commerciali diventa quindi un presidio fondamentale per evitare ripercussioni sanzionatorie e danni reputazionali.

ATTENZIONE: questa Newsletter è stata preparata da AGSZ Studio di Avvocati per finalità di informazione generale e non è in nessun caso destinata ad affrontare esigenze particolari od a costituire o sostituire alcuna forma di consulenza, parere o analisi giuridica. I lettori sono quindi invitati a non fondare decisioni aziendali o personali semplicemente sulla base delle informazioni qui riportate e senza un preventivo consulto con un legale. Per ricevere maggiori informazioni sulle notizie pubblicate, per comunicare note, commenti, suggerimenti o la volontà di essere cancellati dalla mailing list, contattare agsz@agszavvocati.it. La nostra informativa privacy è consultabile sul sito www.agszavvocati.it
